

Roma, lì 18/10/2016 Prot. 42-2016

AL CAPO DI GABINETTO  
GIOVANNI MELILLO

P.C AL CAPO DELLA SEGRETERIA DEL MINISTRO

AL CAPO DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA

OGGETTO: osservazioni su schema di Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro delle Semplificazioni e la Pubblica Amministrazione concernente l'individuazione dei criteri e le priorità delle procedure di assunzione di un contingente massimo di 1.000 unità da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante scorrimento delle graduatorie in corso di validità o per concorso pubblico ai sensi dell'art.1 comma 2-bis e 2-ter, del decreto legge 30 giugno 2016 n. 117, convertito con modificazione dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, nonché statuente i criteri di riferimento per le ulteriori assunzioni da disporsi ai sensi dell'art. 1 comma 2-quater del decreto legge medesimo.

La presente per porre all'attenzione alcuni punti di interesse relativamente allo schema di decreto in oggetto indicato.

Si ribadisce la posizione di questa Federazione circa la necessità di consentire l'accesso alla procedura di riqualificazione **a tutti i profili professionali** già esclusi dall' art. 21 quater (contabili, informatici, esperti linguistici e tutte le qualifiche ex B3) e il passaggio alla II area di tutti gli ausiliari. Prima di assumere nuovi funzionari è difatti necessario sanare i profili di nullità per violazione delle disposizioni art. 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, **anche per i profili tecnici** prevedendo una procedura selettiva interna per il passaggio al profilo professionale di Funzionario Contabile – Area III F1 – da riservare ai Contabili dell'Amministrazione Giudiziaria ed al Funzionario Informatico – Area III F1 – da riservare agli Assistenti Informatici dell'Amministrazione Giudiziaria, al pari di quanto già avvenuto per cancellieri e ufficiali giudiziari con articolo 21 quater, al fine di non realizzare una disparità di trattamento giudizialmente facilmente caducabile.

Le nuove assunzioni (per concorso, per scorrimento graduatorie o mobilità) dovranno pertanto avvenire, così come da impegno del Ministro Orlando, nelle qualifiche più basse (Area II).

Si vuole ulteriormente, per l'ennesima volta, sottolineare come questo personale già fortemente danneggiato dalle scelte dell'Amministrazione a seguito dell'ingresso degli altri colleghi di altre

Amministrazioni senza esperienza e professionalità specifica del settore e purtuttavia collocati (anche in sovrannumero) in posizioni economiche anche elevate, ora sia stato ulteriormente umiliato dalla previsione delle procedure di assunzione dall'esterno nelle qualifiche a loro destinate.

Seguono osservazioni specifiche in relazione a ciascun articolo della bozza del decreto.

<p style="text-align: center;">Art. 3 <i>(Criteri di ripartizione dei contingenti e profili destinati alle assunzioni mediante scorrimento dalle graduatorie in corso di validità)</i></p> <p>1. Ai fini della ripartizione dei contingenti di personale da assumere mediante lo scorrimento di graduatorie o mediante procedure selettive e concorsuali, sono prese in considerazione le seguenti priorità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) la razionalizzazione organizzativa del Ministero e i conseguenti fabbisogni di professionalità;</li><li>b) il riconoscimento dei percorsi professionali maturati presso gli uffici giudiziari, quali quelli compiuti dai tirocinanti laureati ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 22 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dei soggetti indicati dall'articolo 21-ter del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132;</li><li>c) la valorizzazione della progressione professionale dei propri dipendenti, anche ai sensi dell'articolo 52 comma 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</li></ul>	<p style="text-align: center;"><i>Si osserva</i></p> <p><i>Comma 1)</i></p> <p>Non si comprende se le priorità sono in ordine subordinato o con pari dignità, andrebbe specificato.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sulla lettera a) nulla quaestio trattandosi di un principio generale ispiratore di ogni azione della P.A. ;</li><li>- Sulla lettera b) e c):<ul style="list-style-type: none"><li>o <u>Se sono in ordine di priorità</u> l'Amministrazione <b>ha il dovere di anteporre il punto c) riqualificazione del personale</b> al punto b). Ribadiamo difatti la necessità di dare assoluta rilevanza alla valorizzazione delle progressioni professionali dei propri dipendenti.</li><li>o <u>Se non sono in ordine di priorità</u> ma sono visti come principi di pari dignità si ribadisce la necessità di prevedere una quota di riserva di cui all'art.52 comma 1 bis del D.lgs. 165/2001 <b>per il personale interno escludendo da tale riserva coloro che hanno effettuato un percorso professionale maturato</b></li></ul></li></ul>
--	--

	<p><b>presso gli uffici giudiziari</b> quali va semmai riconosciuto un titolo preferenziale in una procedura selettiva e concorsuale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'Amministrazione, ispirata a principi di efficacia ed efficienza, non deve sottovalutare la professionalità acquisita dal personale delle Società di assistenza sistemistica ed applicativa che da anni (spesso decenni) prestano la loro attività presso gli uffici giudiziari in forza di contratti stipulati dalla DGSIA. Sono risorse che non andrebbero disperse ma, con regolari procedure concorsuali, la loro esperienza (adeguatamente certificata) dovrebbe essere opportunamente valutata.</li> <li>- La quota di riserva deve essere tale da consentire al personale interno, con titoli di studio ed esperienza, di poter utilmente concorrere.</li> </ul>
<p>2. La ripartizione del contingente indicato dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge n. 117 del 2016, è determinata, anche tenuto conto delle disponibilità, riscontrate nelle graduatorie vigenti degli idonei non vincitori, corrispondenti ai fabbisogni di professionalità del Ministero, nel modo che segue:</p> <p>a) 200 posti destinati alle procedure di assunzione mediante scorrimento dalle graduatorie in corso di validità, così ripartiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 115 per Assistente giudiziario, Area funzionale II, Fascia retributiva F2</li> <li>- 60 per Funzionario informatico, Area funzionale III, Fascia retributiva F1</li> <li>- 25 per Funzionario contabile, Area funzionale III, Fascia retributiva F1</li> </ul> <p>b) 800 posti destinati all'assunzione con procedure selettive e di concorso pubblico.</p>	<p><i>Comma 2)</i></p> <p>Sostituire <i>"idonei non vincitori"</i> con <i>"vincitori non ancora assunti dalle rispettive graduatorie e, in via residuale, idonei non vincitori"</i>.</p> <p>È di tutta evidenza che occorre dare la precedenza ai vincitori.</p> <p>Si dovrebbe valutare anche di assicurare, nell'ambito della procedura concorsuale, un maggior punteggio agli idonei di regolari concorsi espletati dal Ministero della Giustizia le cui graduatorie sono scadute.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 4 <i>(Individuazione delle graduatorie oggetto di scorrimento e posti destinati)</i></p> <p>1. Le graduatorie oggetto di scorrimento sono individuate, in base a quelle in corso di validità per concorsi banditi dalle amministrazioni centrali e del comparto dei Ministeri, dalle Agenzie e dagli enti pubblici non economici centrali, ivi comprese quelle relative ai concorsi banditi tramite la Commissione per l'attuazione del progetto RIPAM, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994 e successive integrazioni. In via sussidiaria, se le graduatorie di cui al periodo precedente non risultano idonee a coprire i posti destinati alle procedure di assunzione mediante scorrimento di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), il Ministero può individuare anche graduatorie di concorsi banditi da enti locali esclusivamente tramite la predetta Commissione per l'attuazione del progetto RIPAM.</p> <p>2. Le graduatorie di cui al comma 1 sono, altresì, individuate sulla base delle fasce economiche e dei profili di cui all'articolo 3, assicurando che i titoli richiesti nei rispettivi concorsi siano equivalenti a quelli di accesso ai profili dell'amministrazione giudiziaria resi disponibili ai sensi del presente decreto.</p> <p>3. Tra le graduatorie oggetto di scorrimento, in relazione ai profili individuati dall'articolo 3, è accordata precedenza alle graduatorie in corso di validità di concorsi banditi dal Ministero della giustizia.</p> <p>4. Nell'ambito delle graduatorie individuate ai sensi dei commi 1 e 2, si attinge prioritariamente secondo l'ordine cronologico dell'assenso prestato dalle singole amministrazioni.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Si osserva</i></p> <p>Occorre prevedere che i posti non coperti dallo scorrimento delle graduatorie siano aggiunti ai posti della graduatoria formata dalla procedura selettiva e concorsuale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5 <i>(Modalità e tempistiche dello scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori)</i></p> <p>1. Le graduatorie dalle quali il Ministero è autorizzato a procedere allo scorrimento sono individuate con uno o più provvedimenti del Direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, tenuto conto delle priorità e dei criteri indicati dagli articoli 3 e 4.</p> <p>2. Il Ministero invia all'amministrazione interessata la richiesta allo scorrimento della graduatoria individuata, indicando anche le sedi messe a disposizione e, ricevuto il relativo consenso, procede allo scorrimento.</p> <p>3. Con il consenso di cui al comma 2, si determina la completa utilizzabilità della graduatoria sino all'esaurimento dei posti resi disponibili ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a).</p> <p>4. Nel caso in cui i posti assegnati nei limiti del contingente per singolo profilo, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), non vengano esauriti, gli stessi sono resi disponibili per lo scorrimento dei restanti profili nel limite del complessivo contingente determinato a norma della predetta disposizione.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Si osserva</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- l'art. 5 modificare la rubrica in "modalità e tempistiche dello scorrimento delle graduatorie in corso di validità";</li><li>- al comma 4, aggiungere che i posti non assegnati vengano aggiunti ai posti della graduatoria formata dalla procedura selettiva e concorsuale.</li></ul>

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Il Segretario Generale

Claudia Ratti

